

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACQUAVIVA, FABBRI, SCEVAROLLI, GUIZZI, AGNELLI Arduino, MARNIGA, ACONE, FERRARA Pietro, NATALI, CALVI, BOZZELLO VEROLE, GIUGNI, CUTRERA, VELLA, ZITO, DELL'OSSO, MERAUVIGLIA, FRANZA, SIGNORI, MANIERI, GEROSA, CASOLI, SANTINI e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1990

Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato

ONOREVOLI SENATORI. - Il fine dichiarato di questo nuovo disegno di legge per l'associazionismo è quello di rimuovere l'ingiusto abbandono legislativo rispetto a uno dei fenomeni più interessanti, più vivi e più nobili del nostro tempo.

L'associazionismo è uno dei migliori prodotti dell'educazione alla libertà che è il merito storico della nostra Repubblica. Esso testimonia che i sentimenti di solidarietà e di socialità sopravvivono negli uomini, e in particolare nei giovani, a tutte le intemperie politiche o culturali che esse siano; sopravvivono anche a fronte della cultura dell'individualismo che dilaga sulla stampa e nei *mass media*, favorita dall'indebolimento ideologico dei partiti.

Una recente, approfondita indagine sull'associazionismo stima in oltre sette milioni gli

individui che disinteressatamente prestano opera di volontariato; rileva un perdurante attivo tra le nascite e le morti delle varie associazioni; sottolinea le tendenze a rafforzare la struttura democratica delle associazioni e la tendenza ad acquistare spazi più ampi di attività. Tuttavia l'associazionismo ha sempre poca voce; cresce, ma non riesce a superare la soglia di una realtà modesta, povera e marginale, nonostante che esso abbia tutte le caratteristiche per diventare il naturale sostituto e complemento della inefficienza e della impossibilità dello Stato in tutti quei settori dove leggi e provvidenze risultano insufficienti a coprire la varietà e la molteplicità dei bisogni umani. Ed è proprio questa naturale funzione dell'associazionismo che ci richiama al dovere di intervenire con la legge per favorirne

l'opera preziosa rispetto alle tante forme degenerative della società moderna e della sua organizzazione.

È lecito chiedersi le ragioni della stagnazione legislativa, pur di fronte all'esistenza di varie proposte di legge. Si rinuncia a legiferare, di solito, o quando non si riconosce l'urgenza o l'utilità dell'intervento dello Stato o quando non appaiono ben chiari i rapporti tra il fenomeno e l'intervento proposto e i fini che ne conseguirebbero. Nel caso dell'associazionismo si deve scartare la prima ipotesi: utilità e urgenza sono riconosciute da un amplissimo arco di forze politiche. Resta la seconda ipotesi: mancanza di chiarezza nei presupposti e nei fini dell'intervento.

È su questo punto che si vuole intervenire con il presente disegno di legge. Esso vuole anzitutto liberare il campo da un equivoco di fondo, cioè che il compito dello Stato sia quello di assistere l'associazionismo, di incrementarne la fioritura, di assicurarne l'esistenza. L'esperienza e il buon senso ci dicono che non è questo il punto.

Lo spontaneismo è l'essenza stessa dell'associazionismo e della crescita sociale del volontariato; la nascita delle associazioni è già abbondante, è in attivo rispetto agli abbandoni; dislocare risorse in tale direzione significherebbe soltanto accrescere una proliferazione non necessaria, probabilmente di basso profilo, o addirittura di natura clientelare, legata non alle opere ma solo all'esistenza stessa dell'associazionismo. Assistere l'associazionismo è un non senso deleterio: significherebbe trasferire la mentalità dell'assistito in chi ha invece la vocazione a fare assistenza. È questo il fine dell'associazionismo, e non la semplice esistenza dell'associazionismo in assenza di opere. L'associazionismo deve essere dunque aiutato non a nascere ma a crescere, a migliorare, ad aumentare la capacità operativa, ad essere strumento utile per i bisogni della società.

Nel quadro complessivo del fenomeno dell'associazionismo possono essere individuati due elementi di debolezza: l'eccesso di politicizzazione, che colpisce l'associazionismo maggiore; l'eccesso di frammentazione di quello minore, con la conseguente incapacità di produrre e vivere momenti unificanti che

non siano solo quelli in cui si chiedono allo Stato soldi, protezione e riconoscimenti.

L'eccesso di politicizzazione spiega bene il decadimento delle più grandi associazioni: l'associazionismo può tendere a diventare istituzione, non può tendere ad essere parte e partito. L'eccesso di frammentazione spiega la fievolezza della voce dell'associazionismo, mentre l'incapacità di vivere momenti unificanti appare come una limitazione del suo valore etico e sociale che pure ne costituisce la principale ragion d'essere.

Una legge che si proponga di potenziare l'associazionismo deve dunque porsi il fine di assicurare anzitutto la piena autonomia; di accrescere l'impegno nelle opere per aumentare il valore di servizio del volontariato; di favorire collegamenti non con la politica o con le politiche, ma con i valori alti della società civile, lì dove scompaiono gli interessi particolari e appaiono invece gli ideali della solidarietà e della giustizia.

Si deve dare all'associazionismo una voce attiva nel nostro sistema istituzionale attraverso l'alto livello dei servizi resi allo Stato e non una voce passiva come fatalmente avverrebbe se lo Stato fosse di fronte all'associazione un semplice soggetto pagatore.

L'associazionismo è, all'inizio, fili d'erba; non deve rimanere fili d'erba; deve crescere, acquistare capacità, professionalità, dimensioni adeguate agli impegni che l'associazionismo si prefigge. Agevolare questi processi è il compito dello Stato. Aiutare a crescere, colmare il grande *deficit* di razionalità, e molte volte anche di adeguata cultura, che accompagna l'immenso serbatoio di generosità racchiuso nell'associazionismo. Sappiamo che non tutti i fili d'erba di un campo possono diventare piante robuste capaci di fruttificare. Lo Stato deve fare in modo che quanti più fili d'erba possibile riescano a diventare piante e che non manchino i frutti perchè il fine dell'associazionismo sono le opere, come abbiamo detto, e non l'associazionismo stesso.

* * *

Queste sono le ragioni che ci spingono, nel disegno di legge che presentiamo, a ridurre a fatto straordinario le possibilità di finanzia-

mento diretto delle associazioni in quanto associazioni e basta, mentre intendiamo ampliare e privilegiare il compito di aiuto ai programmi operativi delle singole associazioni, di sostegno all'azione, al miglioramento, alla professionalità.

Questo orientamento elimina il rischio maggiore presente nelle altre impostazioni, cioè quello di una proliferazione incontrollata ed incontrollabile di una miriade di sigle che spingono per attingere ai finanziamenti dello Stato, spesso nascendo solo per questo. Ciò che deve soprattutto preoccupare è, ripetiamo, la crescita qualitativa dell'associazionismo; e in questo già l'articolo 2 del presente disegno di legge tende a prefigurare sempre maggiori traguardi di efficienza, efficacia ed autonomia.

Sempre a fini di specificazione e di delimitazione del campo di intervento, l'articolo 3 esclude dalle competenze della legge tutte quelle associazioni che per i loro titoli hanno già la possibilità di usufruire di erogazioni finanziarie pubbliche (partiti, sindacati, chiese, organizzazioni sportive eccetera).

L'articolo 4, insieme al 3, definisce gli ambiti di applicazione e le caratteristiche e i requisiti che le associazioni dovranno avere per poter rientrare nella competenza della legge. Le caratteristiche degli statuti associativi sono meglio definite nell'allegato alla presente relazione.

L'articolo 5 è diretto alla razionalizzazione e alla pubblicizzazione delle varie associazioni. La proposta è quella di istituire appositi albi presso le Regioni e un Albo nazionale per l'associazionismo di grandi dimensioni e di maggiori capacità progettuali. Il fine è sempre quello della crescita e dell'unificazione delle associazioni simili operanti nei medesimi ambiti contro l'eccessiva e paralizzante frammentazione oggi esistente.

L'articolo 5 è propedeutico agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, che sono quelli che definiscono gli istituti e i servizi dell'associazionismo e anche i finanziamenti erogati dalle Amministrazioni pubbliche.

Il senso generale di questi articoli è quello di favorire le iniziative ed i soggetti seri e veramente motivati. Essi potranno in particolare - dotati come saranno di una «carta di credito dell'associazionismo» - accedere agli

interventi finanziari e di programmazione, denominati rispettivamente fondo di rotazione associativo e fondo speciale di promozione dei servizi, che hanno lo scopo di garantire prestiti e sostegno ai soggetti di volontariato. Una apposita normativa straordinaria prevede, infine, un intervento di riqualificazione funzionale per le sedi nazionali delle associazioni di più antica tradizione.

Queste norme hanno lo scopo, ripetiamo, di sostenere il buon associazionismo, che va aiutato a crescere non con piogge di soldi a perdere, con i quali non si è mai combinato niente di buono, ma mettendo a sua disposizione mezzi e strumenti che ne accrescano la professionalità, le capacità manageriali e di iniziative, e lo sappiano orientare nel reperimento delle varie risorse che già esistono nel settore pubblico e in quello privato.

* * *

L'associazionismo può crescere solo in un quadro ben definito di valori accettati; con l'impegno nelle cose concrete contro le cento piaghe della società moderna; guadagnandosi una condizione di effettiva autonomia che lo ponga al di sopra delle parti e al servizio di tutte le parti; esaltando la propria funzione di prima e grande scuola di democrazia, di solidarismo e di socialità. L'associazionismo ha oggi un compito ulteriore e fondamentale: contribuire a ricostituire, di fronte a molto smarrimento, il grande serbatoio dei valori che reggono da sempre le sorti dell'umanità e che devono costituire la premessa indispensabile di ogni attività politica.

L'autonomia che riteniamo necessaria per l'associazionismo e che è al centro dell'attenzione dei proponenti non vuole dire isolamento: vuol dire solo capacità di scelta e di autogoverno; vuol dire capacità di vivere una vita comune mantenendo la propria identità e la propria forza di decisione; vuol dire avere coscienza della propria funzione e delle proprie finalità.

È questa coscienza, del resto, che muove alle opere di volontariato. Sono uomini e donne che disinteressatamente si impegnano ogni giorno per il sostegno ai giovani e agli anziani, per gli emarginati di ogni contrada,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per i tossicodipendenti, per i malati di AIDS, per la folla degli immigrati di ogni colore e provenienza. Sono milioni di persone, è una intera umanità che lavora nelle giungle delle nostre sfarzose città per opere disinteressate di aiuto e di soccorso; sono milioni di persone, d'ogni età, d'ogni ceto, d'ogni convinzione politica, che nutrono nel cuore sentimenti di

amore e di solidarietà che vanno sostenuti e rispettati e che comunque non possono essere barattate per operazioni politiche assai spesso di segno demagogico. A questi uomini, che volontariamente si battono per un presente e un domani migliore, non deve dunque mancare l'aiuto consapevole e rettamente finalizzato della collettività e dello Stato.

NOTA TECNICA SULLA SPESA PREVISTA

Conservazione e aggiornamento Albo nazionale	L.	400
Ideazione ed impostazione progetti speciali	»	2.000
Sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati	»	5.000
Promozione rapporto biennale	»	500
Promozione corsi di formazione e di aggiornamento	»	3.000
Promozione bollettino periodico	»	2.000
Promozione Conferenza nazionale	»	1.000
Promozione e aggiornamento repertorio	»	1.000
Contributi per progetti (fondo rotazione)	»	10.000
Contributi per Incubators (fondo speciale)	»	5.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	29.900
Funzionamento Comitato nazionale	»	1.000
		<hr/>
TOTALE GENERALE ...	L.	39.900
		<hr/> <hr/>

ANNESSO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO ASSOCIATIVO DA REDIGERE
CON ATTO PUBBLICO1) *Denominazione dell'associazione*

Deve trattarsi di denominazione «originale» e quindi diversa da quella di altre associazioni iscritte nell'albo regionale.

2) *Scopo*

Deve trattarsi anzitutto di scopo lecito, di vario tipo e natura ideale (culturale, sociale, morale, ricreativo, eccetera), ma mai economico, non potendosi avere il fine di lucro.

3) *Patrimonio*

Inizialmente costituito con le quote associative, è destinato ad evolversi con l'attività associativa, con i contributi degli associati, liberalità, contributi pubblici, eccetera. Per verificarne la consistenza è fatto obbligo agli amministratori di convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

4) *Sede*

La certezza nell'identificazione dell'associazione impone l'esigenza della indicazione della sua sede legale.

5) *Norme sull'ordinamento e l'amministrazione*

L'organizzazione dell'associazionismo può variare in relazione alle specifiche esigenze ma dovranno essere sempre presenti almeno l'assemblea degli iscritti ed il consiglio direttivo. È inoltre auspicabile la presenza di un collegio dei revisori dei conti; potranno altresì essere previsti un organo esecutivo e un comitato scientifico.

L'assemblea deve essere obbligatoriamente convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione di un bilancio preventivo. Sono compiti tipici dell'assemblea:

a) *in sede ordinaria:*

- 1) l'approvazione dei bilanci e consuntivi;
- 2) la nomina dei membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e degli eventuali altri organi dell'associazione;
- 3) la determinazione, su proposta del consiglio direttivo, delle quote di ammissione e dei contributi associativi;
- 4) le delibere su altri argomenti di carattere ordinario sottoposti dal consiglio direttivo;

b) *in sede straordinaria:*

- 1) la delibera di scioglimento dell'associazione;

- 2) la delibera su modifiche dello statuto;
- 3) la delibera di trasferimento della sede dell'associazione;
- 4) le delibere su argomenti di carattere straordinario sottoposti dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) convocare l'assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta le necessità operative lo richiedano;
- b) nominare il presidente del consiglio direttivo;
- c) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo le iniziative del caso;
- d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

6) *Diritti e obblighi degli associati*

Lo statuto dovrà evidenziare i diritti e gli obblighi degli associati. Tra i diritti sono da includersi quello di partecipare alle assemblee, di voto, di recesso, eccetera; mentre tra gli obblighi sono da includersi l'obbligo dei conferimenti delle quote associative, dei contributi straordinari, di prestazioni di lavoro, eccetera.

7) *Condizioni per l'ammissione degli associati*

Lo statuto deve prevedere, infine, le condizioni in base alle quali gli associati sono ammessi, definendone i requisiti soggettivi e/o oggettivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La Repubblica italiana riconosce il valore culturale, sociale e morale del libero associazionismo di volontariato senza scopo di lucro, inteso come strumento di crescita di socialità, di sviluppo delle regole democratiche, di progresso volto al raggiungimento di più sostanziali traguardi di uguaglianza e partecipazione tra i cittadini.

Art. 2.

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere nuove forme associazionistiche di volontariato, di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche mediante opportuno collegamento con enti ed associazioni, pubblici e privati, per assicurare la fruizione di servizi rispondenti agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Si intendono per associazioni di volontariato senza scopo di lucro quelle le cui finalità perseguano gli obiettivi generali di cui all'articolo 1 e ne promuovano la realizzazione.

Art. 4.

1. I soggetti associativi previsti dalla presente legge devono svolgere la loro attività senza fine di lucro, in maniera volontaria e non retributiva e sulla base di uno statuto che assicuri la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi dirigenti.

2. Le attività associative dovranno essere svolte sulla esclusiva base di risorse reperite attraverso il versamento di quote sociali da parte dei soci o degli aderenti; le donazioni e gli atti di liberalità; il finanziamento di progetti

da parte degli enti pubblici territoriali; i servizi forniti ai soci; la fruizione di sponsorizzazioni pubbliche e private per attività specifiche.

3. Tali entrate dovranno essere elencate e documentate sulla base di un apposito registro nominativo conservato presso la sede centrale dell'associazione. I bilanci e lo stato patrimoniale delle associazioni dovranno essere conformi ai modelli allegati alla presente legge.

Art. 5.

1. Sono riconosciute come associazioni di volontariato senza scopo di lucro, e come tali ammesse ad usufruire dei benefici di legge, quelle associazioni che, avendo soddisfatto ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sono ritenute idonee all'iscrizione in appositi albi regionali istituiti presso le amministrazioni regionali ovvero in un Albo nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La richiesta di iscrizione agli albi regionali sarà sottoposta all'esame di una commissione all'uopo costituita e composta dagli assessori, o loro delegati, aventi competenza nei settori previsti dalla presente legge e presieduta dal presidente della giunta, o da un suo delegato.

3. La richiesta di iscrizione all'Albo nazionale sarà esaminata da una commissione presieduta da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali e composta da un rappresentante dei Ministri dell'interno, degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e del turismo e dello spettacolo.

4. Compito delle commissioni è quello di valutare, in base ai criteri stabiliti dalla presente legge, la legittimità della richiesta delle associazioni di iscrizione agli albi, che dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4;
- c) i bilanci consuntivi degli ultimi due anni da cui risulti una situazione di pareggio;
- d) due relazioni accompagnatorie, rispettivamente di carattere tecnico e morale, sulle iniziative associative realizzate.

5. Le associazioni riconosciute e conseguentemente iscritte agli albi saranno sottoposte, da parte delle rispettive commissioni, a verifiche con cadenza di regola triennale, al fine di stabilire il permanere dei requisiti richiesti per l'ammissione agli albi stessi. La commissione nazionale di cui al comma 3, entro sei mesi dalla sua costituzione, stabilisce con proprio regolamento forme e modalità per l'iscrizione agli albi e impartisce alle commissioni regionali le relative direttive.

Art. 6.

1. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura finalizzati al sostegno delle proprie attività, le associazioni dovranno dimostrare l'avvenuta iscrizione agli albi regionali nonchè, ove sia compatibile, all'Albo nazionale di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione ai suddetti albi consentirà alle associazioni di accedere ai servizi di consulenza, orientamento e supporto secondo quanto disposto dall'articolo 7.

3. A ciascuna delle associazioni iscrittasi ai suddetti albi è rilasciata, dalla competente commissione, una carta di credito dell'associazionismo.

Art. 7.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri e su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito il Comitato nazionale per la promozione dell'associazionismo, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da rappresentanti delle associazioni, esperti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Comitato, che si avvale dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) conservazione ed aggiornamento dell'Albo nazionale delle associazioni, sulla base dei provvedimenti di competenza della commissione di cui all'articolo 5, comma 3;

b) ideazione ed impostazione di progetti speciali finalizzati al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1;

c) sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

d) promozione di un rapporto biennale sulla situazione associazionistica in Italia;

e) promozione di corsi di formazione ed aggiornamento per materie attinenti alle competenze della presente legge;

f) promozione di un bollettino periodico di informazione e di altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività associazionistica;

g) promozione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale dell'associazionismo, alla quale parteciperanno tutti i soggetti istituzionali, le associazioni e gli operatori interessati e che avrà lo scopo di costituire una sede periodica e stabile di verifica sull'andamento delle attività svolte dalle associazioni;

h) promozione e aggiornamento di un repertorio nazionale dell'associazionismo, che abbia lo scopo di fornire le informazioni di base sull'entità, sul tipo di servizi erogati e la dislocazione territoriale delle associazioni;

i) stipula di apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi e altri soggetti;

l) assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti con le disponibilità esistenti presso i fondi di cui agli articoli 8 e 9;

m) svolgimento dei compiti istruttori e deliberativi nella materia disciplinata dall'articolo 9.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato potrà avvalersi di strumenti contrattuali e di personale secondo quanto stabilito da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 8.

1. Il Comitato, per realizzare i propri compiti, promuove la costituzione, anche mediante strumenti convenzionali, di un fondo di rotazione associativo centrale e di un fondo speciale di promozione dei servizi alle associazioni.

2. Il fondo di rotazione associativo centrale eroga prestiti agevolati per il finanziamento di progetti ed iniziative che rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. Sono ammesse ai finanziamenti di cui al comma 1 le associazioni iscritte all'Albo nazionale che già non fruiscono dei benefici previsti da altre disposizioni normative in materia di finanziamento e sostegno.

3. Il fondo speciale di promozione dei servizi alle associazioni, che avrà durata quinquennale, è finalizzato alla realizzazione di servizi di sostegno, orientamento e addestramento, da svolgersi per il tramite degli enti locali, con lo scopo di assistere le forme associazionistiche nella pianificazione e gestione delle attività, di regola tramite la realizzazione di appositi centri servizi.

Art. 9.

1. Le sedi nazionali delle associazioni identificate nell'Albo nazionale possono accedere ai contributi di cui all'articolo 10, per un periodo massimo di tre anni, per operazioni di riqualificazione funzionale, sistemazione logistica o di destinazione d'uso degli immobili, delle attrezzature e del personale dipendente relativo.

2. Per accedere ai contributi di cui al comma 1, l'associazione redige un piano di riqualificazione funzionale che presenta al Comitato nazionale per la promozione dell'associazionismo, competente alla valutazione della domanda.

3. I criteri di approvazione, definiti in sede del Comitato stesso, dovranno mirare all'alleggerimento degli oneri di funzionamento delle sedi nazionali, alla riqualificazione del personale relativo, alla complessiva riqualificazione della gestione.

Art. 10.

1. L'onere relativo al finanziamento delle attività previste dalla presente legge è di lire 30,9 miliardi per gli anni 1990 e 1991.

2. Il finanziamento delle attività di cui all'articolo 9 sarà garantito *una tantum* per lire 30 miliardi per il 1990 e per lire 20 miliardi per i successivi due anni.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per il 1990, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 4, comma 3)

BILANCI CONSUNTIVI ANNUALI

RENDICONTO ECONOMICO

<i>Oneri</i>	<i>Proventi</i>
Rimanenze iniziali	Quote associative ordinarie
Acquisti di materiali	Contributi associativi
.	Contributi diversi
Costi del personale	Proventi per servizi
Prestazioni di terzi	Proventi per cessioni
Consumi e canoni	Altri proventi diversi
Spese generali	Interessi attivi
Altri oneri vari	Sopravvenienze attive
Interessi passivi	Rimanenze finali
Sopravvenienze passive	
Ammortamenti	
Accantonamenti	
TOTALE ONERI	TOTALE PROVENTI
ECCEDEZZA ATTIVA	
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO

Segue: ALLEGATO 1

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
<i>Attività correnti:</i>	<i>Passività correnti:</i>
Crediti verso associati	Debiti verso fornitori
Crediti verso terzi	Debiti verso banche
Crediti diversi	Debiti diversi
Clienti per servizi	
Titoli a reddito fisso	
Banche e c/c postali	
Cassa	
Ratei e risconti attivi	Ratei e risconti passivi
<i>Attività non correnti:</i>	<i>Passività non correnti:</i>
Immobili	Fondo ammortamento impianti e attrezzature
Impianti e attrezzature varie	Fondo ammortamento automezzi .
Automezzi	Fondo ammortamento mobili e arredi
Mobili e arredi	Fondo trattamento fine rapporto ..
	Fondo patrimoniale
TOTALE ATTIVITÀ	TOTALE PASSIVITÀ
	ECCEDEZZA ATTIVA
TOTALE A PAREGGIO	TOTALE A PAREGGIO
CONTI D'ORDINE	CONTI D'ORDINE

